

I.C.DE AMICIS - GROTTAGLIE (TA)

Prot. 0005637 del 28/09/2021

04-08 (Uscita)

Protocollo COVID-19

**Allegato al Regolamento di
Istituto**

a.s.2021/2022

ALLEGATO AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PROTOCOLLO COVID I.C. "DE AMICIS"

SCUOLA DELL'INFANZIA

❖ ORARIO SCOLASTICO

N° 40 ore per sezz. a Tempo Normale (ore 8.00/16.00) per 5 giorni settimanali con servizio mensa.
N° 25 ore per sezz. a Tempo Ridotto (ore 8,00/13.00) per 5 giorni settimanali senza servizio mensa.

MODALITA' DI INGRESSO E DI USCITA

"ANDERSEN"

SEZIONI	ORARIO INGRESSO dal 16/09/2021 al 05/10/2021	ORARIO USCITA dal 16/09/2021 al 05/10/2021	Portone di INGRESSO e USCITA	POSIZIONE di STAZIONAMENTO
Tutte le sezioni	8.00/8.15	12.45/13.00	via Peluso Atrio interno	Atrio interno

"GIOCOSA"

SEZIONI	ORARIO INGRESSO dal 16/09/2021 al 05/10/2021	ORARIO USCITA dal 16/09/2021 al 05/10/2021	Portone di INGRESSO e USCITA	POSIZIONE di STAZIONAMENTO
A - C	8.15 / 8.30	12.30/12.45	Ingresso principale	Corridoio frontale
B - D	8.30 / 8.45	12.45 / 13.00	Ingresso principale	Corridoio laterale

"RODARI"

SEZIONI	ORARIO INGRESSO dal 16/09/2021 al 05/10/2021	ORARIO USCITA dal 16/09/2021 al 05/10/2021	Portone di INGRESSO e USCITA	POSIZIONE di STAZIONAMENTO
C - F	8.10 / 8.20	12.15 / 12.30	Ingresso principale	Ingresso frontale
A - B	8.20 / 8.40	12.30 / 12.45	Ingresso principale	Percorso a sinistra
D - E	8.40 / 8.50	12.45 / 13.00	Ingresso principale	Percorso a destra

- Le insegnanti di Scuola dell'Infanzia aspetteranno i bambini nelle zone di raccolta poste all'ingresso dell'edificio scolastico e lungo i percorsi laterali, che saranno evidenziati dalla segnaletica.
- I genitori sono pregati di affidare i bambini alle insegnanti e lasciare velocemente gli spazi scolastici.

- In caso di ingressi successivi alle ore indicate nel prospetto, i genitori affideranno i bambini ai collaboratori scolastici del plesso, che provvederanno ad accompagnare i bambini nella propria sezione.
- L'ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI SARÀ CONSENTITO SOLO PER CASI URGENTI, PREVIA ACQUISIZIONE DEI DATI DEL GENITORE (O ADULTO DELEGATO) -munito di **Green pass** - SU APPOSITO REGISTRO, COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLE DISPOSIZIONI FORNITE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA SALUTE.

SCUOLA PRIMARIA

❖ ORARIO SCOLASTICO

L'orario scolastico di 27 ore per le classi a tempo normale si espleta su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì.

Ingresso classi a tempo normale ore 8,06 uscita 13,30.

❖ MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA

CLASSI	ORARIO INGRESSO dal 16/09/2021 al 24/09/2021	ORARIO USCITA dal 16/09/2021 al 24/09/2021	ORARIO INGRESSO dal 27/09/2021 (orario definitivo)	ORARIO USCITA dal 27/09/2021 (orario definitivo)	Portone di INGRESSO e USCITA	POSIZIONE di STAZIONAMENTO □
PRIME <small>da venerdì 17 settembre</small>	8.20	12.20	8.05	13.20	Atrio interno via Collodi	Alberi lato via Collodi
SECONDE e 4B	8.25	12.20	8.10	13.20	Atrio interno via Peluso	Alberi lato via Peluso
TERZE A - B - C - D - E - F	8.20	12.20	8.05	13.20	Via Calò angolo via Collodi	Marciapiede antistante portone laterale angolo via Collodi
QUARTE A-C-D-E	8.25	12.30	8.10	13.30	Via Calò angolo via Collodi	Marciapiede antistante portone laterale angolo via Collodi
QUINTE	8.15	12.30	8.00	13.30	Centrale ☉ via Calò	Marciapiede antistante portone Centrale - Via Calò

- **Gli studenti delle classi Quinte raggiungeranno – insieme ai docenti - le classi situate al primo piano, utilizzando il corridoio di sinistra del P.T.**
- **I sigg. Genitori troveranno le posizioni di stazionamento delineate dalla lettera della propria classe dipinta sul marciapiede o sul pavimento dell'atrio interno**
- L'ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI SARÀ CONSENTITO SOLO PER CASI URGENTI, PREVIA ACQUISIZIONE DEI DATI DEL GENITORE (O ADULTO DELEGATO) -munito di **Green pass** - SU APPOSITO REGISTRO, COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLE DISPOSIZIONI FORNITE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA SALUTE.

❖ FENOMENI ATMOSFERICI

In caso di pioggia, gli alunni entreranno direttamente nei locali scolastici e saranno accolti dai docenti nelle classi, dove si provvederà alle operazioni di igienizzazione delle mani e consegna mascherine. Si precisa che gli alunni dovranno entrare da soli e senza i genitori. In caso di pioggia all'uscita, il docente si comporterà come negli anni passati e i genitori potranno attendere i figli sul marciapiede e nel cortile interno (secondo e uscite di propria pertinenza).

❖ INTERVALLO

E' previsto durante la giornata scolastica un periodo di pausa, da svolgere nell'atrio interno, durante il quale i collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia dei banchi e all'aerazione dei locali.

Scaglionamento orario merenda alunni

<p>SCUOLA PRIMARIA Classi 1° TUTTE lato via Collodi Classi 2° TUTTE 4°B lato via Peluso</p>	ore 10.00/10.15
<p>SCUOLA PRIMARIA Classi 3° TUTTE le classi scenderanno in cortile e torneranno in classe usando le scale di via Collodi Classi 4°A-4°C-4°D-4°E le classi scenderanno in cortile e torneranno in classe usando le scale più vicine alla propria aula</p>	ore 10.15/10.30
<p>SCUOLA PRIMARIA Classi 5° TUTTE le classi scenderanno in cortile e torneranno in classe usando le scale più vicine alla propria aula</p>	ore 10.35/10.50
<p>SCUOLA SECONDARIA di 1° Grado Classi 1°e 2° TUTTE le classi scenderanno in cortile e torneranno in classe usando le scale di via Peluso Classi 3° - utilizzeranno le aree del cortile di via Ennio (zone accessibili)</p>	ore 11.00/11.15

❖ INCONTRI CON I GENITORI

I genitori possono conferire con i docenti:

- n. 2 colloqui individuali (novembre - febbraio)
- colloqui individuali su richiesta, previo appuntamento.

Gli incontri si potranno tenere in modalità A DISTANZA oppure in presenza (solo se in possesso di Green Pass).

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

❖ ORARIO SCOLASTICO

L'orario scolastico è di 30 ore settimanali articolate su cinque giorni, dal lunedì al venerdì.

L'ingresso è alle ore 8,00, l'uscita alle ore 14,00.

❖ MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA

CLASSI	ORARIO INGRESSO dal 16/09/2021 al 24/09/2021	ORARIO USCITA dal 16/09/2021 al 24/09/2021	ORARIO INGRESSO dal 27/09/2021 (orario definitivo)	ORARIO USCITA dal 27/09/2021 (orario definitivo)	Portone di INGRESSO e USCITA	POSIZIONE di STAZIONAMENTO <input type="checkbox"/>
S.SECONDARIA DI I GRADO Classi 1° e 2°	8	13.00	8.00	14.00	Via Calò angolo Via Peluso	Marciapiede antistante portone laterale angolo via Peluso
S.SECONDARIA DI I GRADO Plesso via Ennio	8	13.00	8.00	14.00	Via La Sorte o Via Ennio (Ingresso entrando a DX)	Marciapiede antistante l'ingresso

Se un alunno deve lasciare la scuola prima della fine delle attività didattiche, l'insegnante autorizza l'uscita anticipata dell'alunno solo se viene ritirato personalmente da un genitore o da una persona formalmente delegata, previa dichiarazione scritta con cui dichiara l'assunzione di responsabilità verso l'alunno.

I genitori/affidatari, sono tenuti a firmare, all'atto dell'iscrizione, un accordo scuola-famiglia sull'uscita degli alunni al termine delle lezioni (vedasi allegato n. 4) nel quale concordano con l'Istituzione scolastica la modalità di uscita del/della proprio figlio/a:

- a. ritiro di persona;
- b. delega a persona/e maggiorenne/i;
- c. rientro a casa senza accompagnamento.

Nel caso di scelta delle opzioni "a" e "b" i genitori/affidatari e/o le persone delegate al ritiro degli alunni all'uscita non possono aspettare gli allievi lontano dal cancello della scuola ma hanno l'obbligo di prelevarli di persona, manifestando la propria presenza ai docenti che li accompagnano; in assenza del genitore o delegato agli alunni non sarà permesso di allontanarsi da soli, ma essi rimarranno in custodia del docente di classe o del collaboratore scolastico fino all'arrivo del genitore o suo delegato; in caso di sensibile ritardo è opportuno che i genitori/affidatari/delegati informino telefonicamente la scuola del contrattempo. Si precisa che, in caso di ritardi significativi, la scuola - in assenza di comunicazione con la famiglia - provvederà ad affidare i minori alle Forze dell'Ordine. I genitori/affidatari o loro delegati hanno l'obbligo di rispettare con puntualità gli orari di entrata e di uscita.

❖ **ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI, RITARDI fino al termine dello Stato di Emergenza da Covid-19**

Per la scuola Primaria e Secondaria, la frequenza scolastica è obbligatoria e i genitori sono tenuti a giustificare sempre le assenze dei figli tramite **FUNZIONE ARGO**, verificata dal Docente della 1^a o 2^a ora.

ORDINE DI SCUOLA	DURATA ASSENZA	COSA SERVE
Scuola dell'infanzia	Maggiore di tre giorni (compresi sabato e domenica se si è assenti il venerdì e non si rientra il lunedì)	Certificato del pediatra
	Minore di tre giorni per motivi di salute NO-Covid-19	Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenza (fino a 3 giorni scuola infanzia compresi sabato e domenica se si è assenti il venerdì e non si rientra il lunedì) per motivi di salute NO-Covid-19 Utilizzare il: - Modulo di Autocertificazione di assenza da scuola per motivi di salute , pubblicato anche sul <u>sito web</u> della scuola in modulistica famiglie.

	Motivi di famiglia	Per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di famiglia non di salute è necessaria una comunicazione prima o durante il periodo di assenza al Dirigente Scolastico, al seguente indirizzo: taic84200e@istruzione.it.
Scuola Primaria Scuola Secondaria di primo Grado	Maggiore di dieci giorni compresi sabato e domenica	Certificato pediatra/medico di base
Qualunque tipologia di assenza va <i>sempre</i> giustificata anche tramite Registro Elettronico	Minore di dieci giorni per motivi di salute NO-Covid-19	Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenza (fino a 10 giorni altri ordini di scuola) per motivi di salute NO-Covid-19 Utilizzare il : - Modulo di Autocertificazione di assenza da scuola per motivi di salute , pubblicato anche sul <u>sito</u> web della scuola in modulistica famiglie.
	Motivi di Famiglia	Per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di famiglia non di salute (assenza superiore ai 5 giorni) è necessaria una comunicazione prima o durante il periodo di assenza al Dirigente Scolastico, al seguente indirizzo: taic84200e@istruzione.it.

Se i docenti rilevano che un alunno si assenta frequentemente per motivi non sempre giustificati in modo adeguato, sono tenuti a contattare i genitori e, in caso di persistenza della situazione, ad avvisare il Dirigente Scolastico.

Qualora si verificassero casi abituali di ritardo, sarà compito dell'insegnante sollecitare una maggiore responsabilità da parte dei genitori. Nel caso di ritardi abituali, o comunque ritenuti assolutamente ingiustificati, l'insegnante provvederà a comunicare ai genitori dell'alunno la situazione e richiederà agli stessi i motivi che sono alla base di tale comportamento. Il Dirigente Scolastico o docente delegato richiederanno, in caso di ritardi persistenti, che l'alunno possa accedere alle lezioni solo se accompagnato.

In nessun caso l'alunno ritardatario può essere rimandato a casa.

❖ **ORA DI RICEVIMENTO**

I genitori potranno conferire con i docenti nella giornata e nell'ora da questi indicata come "ora di ricevimento" e comunicata per iscritto alle famiglie. Per ragioni di sicurezza e di corretto funzionamento dell'attività didattica, i genitori saranno tenuti a rispettare scrupolosamente l'orario di ricevimento e a chiedere per iscritto l'appuntamento ai docenti. Per le modalità di svolgimento, si rimanda a quanto detto nel paragrafo INCONTRI CON I GENITORI.

❖ **CONVOCAZIONE GENITORI PER MOTIVI URGENTI**

I docenti possono convocare i genitori per problemi urgenti. Il genitore può chiedere di essere ricevuto dai docenti tramite comunicazione scritta. I docenti stabiliranno quando riceverlo.

❖ **COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA**

Le comunicazioni scuola-famiglia avverranno tramite diario o quaderno degli avvisi, ovvero per lettera riservata, ovvero secondo altre modalità che garantiscano l'efficacia. In caso di necessità ed urgenza, le comunicazioni potranno essere effettuate telefonicamente.

NORME DI COMPORTAMENTO COMUNI A TUTTI E TRE GLI ORDINI DI SCUOLA

❖ **ASSENZE**

Il Ministero della Salute ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito alla certificazione medica da produrre per la riammissione in classe degli alunni in conseguenza del verificarsi di uno quattro scenari che concorrono a definire un caso sospetto di infezione da Covid-19.

1. Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.
2. Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio.
3. Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.
4. Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.

In presenza di tale sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale (MMG) **richiede tempestivamente il test diagnostico** e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale.

Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale, provvede all'esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

In presenza di caso accertato di positività da COVID -19, la famiglia è tenuta ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico (tel 099/5620500 - anna.como@icdeamicisgrottaglie.edu.it/ taic84200e@istruzione.it) per consentire l'attivazione dei protocolli di propria competenza.

A) Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2

Resta valida la procedura, già adottata lo scorso anno, per l'accoglienza e isolamento di eventuali persone (studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza:

- il soggetto sarà dotato immediatamente di mascherina chirurgica, qualora dotato di mascherina di comunità;

- sarà isolato in un locale apposito e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.

La presenza di un caso confermato comporta l'attivazione, da parte della scuola, di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di Prevenzione locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. Questa misura è di primaria importanza, per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione, con ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico. Il CTS ha espresso l'avviso (verbale n.39 del 5 Agosto 2021) *"che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo, con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance, identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute"*. Nel dettaglio, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto". Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento saranno raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

Richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la raccomandazione dell'individuazione a scuola di un Referente Covid, quale leva per favorire i raccordi ad intra e ad extra. Si riporta organigramma Referenti Covid:

PLESSO	REFERENTE 1	REFERENTE 2	SOSTITUTO REFERENTE 2
DE AMICIS – PRIMARIA	DE FELICE	ROCHIRA	CHIRICO
DE AMICIS – SECONDARIA VIA CALO'	ACQUAVIVA	ROCHIRA	ANTONAZZO
DE AMICIS - SECONDARIA VIA ENNIO	PIGNATELLI A.D.	MORELLI	/
ANDERSEN	GARGARO	ROCHIRA	LEONE
GIOCOSA	DI MAGGIO	CIMENIS	CARDEA
RODARI	DE ROMA	TOMMASELLI	DI CESARIA

B) Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.

C) Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di

quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

D) Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS/MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico/terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, "Attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità".

E) Patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo

Il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l'alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

❖ ALUNNI FRAGILI

Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22

Articolo 1 (Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza intende garantire, anche per l'anno scolastico 2021/2022, la tutela del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi definendo le modalità di svolgimento delle attività didattiche tenuto conto della loro specifica condizione di salute, con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione certificata, nonché del conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a) alunni e studenti: studenti
 - b) Didattica Digitale Integrata: DDI
 - c) Pediatra di Libera Scelta: PLS
 - d) Dipartimento di Prevenzione: DdP
 - e) Medico di Medicina Generale: MMG

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di didattica indirizzate agli studenti con patologie gravi o immunodepressi. Tale condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all'istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.
2. Gli studenti di cui al comma 1, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l'istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'istituzione scolastica, così come declinati all'articolo

Articolo 3 (Svolgimento dell'attività didattica)

1. Ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e delle annesse Linee Guida, agli studenti individuati ai sensi dell'articolo 2 è garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità.

2. A tal fine, nell'ambito del principio di autonomia, le istituzioni scolastiche:
- a) prevedono nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata il diritto per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi a beneficiare della stessa, in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto della particolare condizione certificata dell'alunno secondo le procedure descritte nel Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020;
 - b) consentono agli studenti di cui all'articolo 1, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare
 - c) valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d'intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È comunque garantita l'attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata di cui all'articolo 2, comma 1;
 - d) effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche;
 - e) prevedono specifiche misure a tutela dei dati dei minori anche mediante apposita integrazione del Regolamento d'istituto;
 - f) garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell'offerta formativa di DDI;
 - g) favoriscono il rapporto scuola - famiglia attraverso l'aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione;
 - h) ai fini dell'inclusione degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in cui siano stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità di cui alla presente ordinanza;
 - i) valutano, d'intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico.

Articolo 4 (Valutazione)

1. La valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi è condotta ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe coordinano l'adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell'attività didattica.

Articolo 5 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza sono integrate e aggiornate, tenuto conto delle eventuali indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, delle disposizioni normative sopravvenienti e dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica.
2. All'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

❖ LAVORATORI FRAGILI

Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 13 del 4.09.2020; Nota MIUR n. 1585 dell'11.09.2020.

A. Cessazione della “sorveglianza sanitaria eccezionale”

L'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto la “**sorveglianza sanitaria eccezionale**”, assicurata ai lavoratori pubblici e privati per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patogeni COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.

Il successivo decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, non ha prorogato quanto disposto dal citato art. 83 e dalla legge di conversione n. 77/2020; dunque **la disposizione di cui sopra ha cessato di produrre i suoi effetti dal 1° agosto 2020.**

B. Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Nota MIUR

Sulla materia sono intervenute la Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 13 del 4.09.2020 (**di seguito Circolare**) e la Nota MIUR n. 1585 dell'11.09.2020 (**di seguito Nota**).

I contenuti dei due predetti documenti sono di seguito riassunti.

La normativa di riferimento

La **Circolare** attribuisce al medico competente il compito di supportare il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale.

Pertanto, cessata la vigenza della “sorveglianza sanitaria eccezionale”, **ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria**, in ragione del rischio connesso all'esposizione al Covid-19.

C. Il concetto di fragilità

La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica.

La fragilità va individuata in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi in base alle nuove conoscenze scientifiche.

Per quanto attiene all'età, la Circolare chiarisce che tale parametro, da solo, sulla base delle evidenze scientifiche, non è un elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità; la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio.

D. Le indicazioni operative e i contenuti del giudizio medico-legale

I lavoratori/lavoratrici in servizio presso questa Istituzione scolastica possono richiedere l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (es. malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche).

Le richieste di visita dovranno pervenire **alla scrivente utilizzando il modello presente sul sito in modulistica personale; la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnostiche sarà fornita esclusivamente agli organi competenti al momento della visita.**

La scrivente attiverà formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta agli organi competenti, con dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di

prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.

Gli organi preposti, sulla base delle risultanze della visita, esprimeranno il giudizio di idoneità **fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative** per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, **riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative**, come previsto dalla Circolare. La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.

La scrivente, sulla base dell'esito della visita e della successiva comunicazione degli organi competenti, assumerà le necessarie determinazioni.

E. Esiti della visita e conseguenze

Personale docente

Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova:

1) Idoneità

Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continuerà a svolgere o sarà reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza

2) Idoneità con prescrizioni

Il medico competente, che effettua la visita, indica alcune prescrizioni e misure di maggior tutela come ad esempio l'adozione di mascherine FFp2. In questi casi la scrivente provvederà alla fornitura dei Dpi e alla prescrizione formale dell'utilizzo.

Qualora il giudizio di idoneità non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l'organizzazione e l'erogazione del servizio, la sottoscritta richiederà una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente.

3) Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

Il medico competente, che effettua la visita, può indicare una inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità di salute. L'inidoneità può essere intesa come l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.

a) Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato

Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto sarà collocato, con apposito provvedimento, in **malattia d'ufficio** fino alla scadenza indicata dal medico competente. In questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo.

Attualmente, ai sensi della legislazione vigente, **il periodo in malattia d'ufficio è soggetto alle condizioni previste dall'art. 17 del CCNL 2007, anche in termini di maturazione del periodo di comperto.**

b) Inidoneità temporanea relativa alla mansione specifica

In merito all'inidoneità relativa alla specifica mansione, per quanto attiene il personale docente, il Contratto di lavoro vigente concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, (CCNI 25 giugno 2008, nel seguito **CCNI**) stabilisce che "il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l'utilizzazione in altri compiti. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007".

Dunque il personale in parola ha diritto ad essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata.

L'utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell'interessato, da produrre **senza indugio**, all'esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico.

Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell'istituto giuridico dell'assenza per malattia.

Nel caso contrario la Dirigente, una volta acquisito il referto medico recante il giudizio di inidoneità, lo trasmetterà all'Ufficio di ambito competente, comunicando se sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti all'interno dell'Istituzione scolastica di titolarità, indicando esplicitamente la volontà del lavoratore di essere utilizzato in altri compiti nonché le funzioni cui è possibile adibirlo nel rispetto di quanto indicato nella certificazione medica e allegando, a corredo, il progetto di istituto predisposto ai fini dell'utilizzazione di cui trattasi.

Il competente Direttore dell'Ufficio scolastico regionale predispone l'utilizzazione del lavoratore presso l'Istituzione scolastica di provenienza, **avendo cura di riportare l'orario di lavoro a 36 ore settimanali**, come previsto dall'articolo 8 del CCNI Utilizzazioni inidonei.

Ove ritenuto necessario da parte della sottoscritta e compatibile con le esigenze correlate allo svolgimento della nuova funzione, le attività di cui sopra potranno essere svolte in modalità di lavoro agile **secondo quanto ordinariamente previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81**, sempre al fine di salvaguardare l'incolumità del lavoratore, con particolare riferimento alla certificazione medica che ne attesta la condizione di fragilità e, conseguentemente, l'inidoneità temporanea.

Per ulteriori disposizioni si fa riferimento al CCNI.

Laddove sia dimostrato che il lavoratore richiedente utilizzazione non possa accedere a mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale, l'articolo 42 del Dlgs. 81/2008 prevede che *"il datore di lavoro, [...] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza"*.

Nel caso di specie, nella comunicazione alla competente articolazione territoriale dell'Ufficio scolastico regionale, finalizzata all'utilizzazione del lavoratore in altri compiti, la sottoscritta avrà cura di evidenziare l'impossibilità di attribuire al lavoratore una mansione equivalente a quella di provenienza, dopo aver percorso ogni opzione utile, affinché l'Amministrazione interessata possa provvedere a sua volta alla individuazione delle soluzioni più idonee, anche con riferimento a quanto previsto dal richiamato CCNI Utilizzazioni inidonei, all'articolo 3, commi 2 e 3.

Qualora la sottoscritta, attivata la richiesta di sorveglianza sanitaria dietro richiesta del lavoratore, sia in possesso di elementi che fanno ragionevolmente presumere un pericolo per la sicurezza e per l'incolumità fisica del dipendente interessato, in attesa della visita medica richiesta potrà assumere le misure cautelari di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b) e commi 2, 4 (motivazione della situazione di urgenza), 5, 6 e 7 del DPR 171/2011.

Il posto reso disponibile in corso d'anno per la dichiarata inidoneità temporanea sarà coperto a norma delle disposizioni vigenti sulle supplenze.

Per il personale docente utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, là ove l'eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.

Personale ATA

Fermo restando che, ai sensi delle normativa vigente, è sempre possibile, ad esito di un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza, per il Direttore dei servizi generali e amministrativi e per l'Assistente Amministrativo svolgere attività lavorativa in modalità agile, particolare attenzione va posta alla certificata condizione di fragilità dei collaboratori scolastici, per i quali sembra non sussistere concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa alla mansione a distanza.

Resta inteso che, nel caso di idoneità con prescrizioni, per tutte le categorie suesposte vale quanto precisato per il personale docente, ossia l'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa (ad esempio svolgimento delle operazioni di pulizia in orario non coincidente a quello dell'apertura degli uffici e dell'attività didattica) e, comunque, di adempiere ad ogni tipo di indicazione ulteriore a vantaggio del lavoratore, suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità.

Nel merito, l'articolo 4, comma 2 del CCNI Utilizzazioni recita inoltre: "Qualora l'autorità sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo d'appartenenza che siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola".

Nel caso in cui il giudizio di sorveglianza sanitaria rechi una inidoneità temporanea ad ogni mansione del profilo, la scrivente valuterà se sia possibile l'utilizzazione presso l'Istituto di titolarità in altre mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato. Qualora l'utilizzazione nei termini e nelle modalità di cui sopra non sia oggettivamente possibile, il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative.

Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo, può applicarsi il disposto dell'articolo 6, comma 1 del CCNI 25 giugno 2008, in analogia a quanto previsto per il periodo di predisposizione del contratto di utilizzazione da parte dell'Amministrazione di destinazione, facendo fruire al lavoratore il relativo periodo di assenza per malattia. In tale caso, il lavoratore sarà sostituito ai sensi della normativa vigente.

Personale a tempo determinato

Per quanto attiene al personale a tempo determinato si deve evidenziare come esso sia escluso dall'applicazione della disciplina recata dal CCNI Utilizzazioni inidonei, così come disposto dal medesimo Contratto, all'articolo 6, comma 3.

Qualora, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore presenti al Dirigente scolastico la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo temporaneamente alla mansione, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti. Potrà, infine, darsi il caso che il giudizio del medico rechi, per alcuni profili di personale ATA, una idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo. In tal caso il Dirigente scolastico avrà cura di disporre la presa di servizio individuando, tra quelle previste, le mansioni che più aderiscono alle indicazioni sanitarie prescritte, sempre e comunque ricadenti all'interno del profilo professionale di cui trattasi.

❖ MALORI

In caso di improvviso malore di alunni, si chiameranno telefonicamente i genitori attraverso la mediazione dei collaboratori scolastici. Non sarà consentito agli alunni recarsi nei locali di segreteria o utilizzare personalmente il telefono; gli stessi dovranno, invece, fornire ai coll. Scolastici il recapito telefonico dei genitori o persona delegata. I collaboratori scolastici incaricati accompagneranno i bambini nell'apposita stanza di attesa, dove misureranno la temperatura e attenderanno l'arrivo dei

genitori che potranno accedere a scuola se muniti di **Green Pass**; in caso contrario, il genitore attenderà l'alunno ed il collaboratore scolastico all'esterno della scuola.

❖ **INTRODUZIONE CIBI**

Data l'emergenza COVID-19, non sarà più permesso festeggiare compleanni e/o ricorrenze di vario tipo, portando a scuola alimenti da distribuire alla classe né regali di alcun tipo.

❖ **ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI**

➤ **Accesso agli Uffici di Segreteria**

- L'accesso agli uffici è consentito dalle ore 9.00 alle ore 10.30, previo possesso del Green Pass;
- Coloro che, non essendo in possesso di Green Pass non possono accedere ai locali scolastici, potranno avere consulenza con l'Ufficio di Segreteria, tramite mail oppure tramite telefono al n. **099/5620500** (per le comunicazioni telefoniche l'orario è dalle 15.30 alle 16.30).

L'INGRESSO NELL'ISTITUTO potrà avvenire da parte di tutti i visitatori a vario titolo:

- possedendo ed esibendo la certificazione verde COVID-19 o la Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19;
- in assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
- indossando la mascherina chirurgica;
- rispettando tutte le norme previste per il distanziamento interpersonale di 1 m.

➤ **Appuntamento con la Dirigente Scolastica**

1. La Dirigente riceve **previo appuntamento** nei giorni lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.00;
2. L'appuntamento dovrà essere **precedentemente** concordato tramite telefono al n. **099/5620500** dalle ore 10.30 alle ore 12.00;
3. Per eventuali e improrogabili impegni, la Dirigente potrà rinviare gli appuntamenti.

➤ **Accesso ai plessi di Scuola dell'Infanzia**

1. L'accesso ai plessi di scuola dell'Infanzia è consentito – **in via eccezionale** – ai genitori dei bambini (muniti di **Green pass**), che necessitano il cambio; se il genitore è sprovvisto di Green Pass, dovrà prelevare il bambino ed effettuare il cambio in altra sede.
2. Dopo la chiusura del cancello di via Peluso, per accedere al plesso "Andersen", i genitori dovranno utilizzare l'accesso del plesso centrale da via Calò; anche in questo caso, la registrazione dell'ingresso sarà effettuata nel plesso di Scuola dell'Infanzia.

Educazione fisica

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri.

Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio.

In particolare, nelle zone bianche:

- le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali.
- In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

In merito all'utilizzo dei locali della scuola, eventuali accordi con gli Enti Locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, sono considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

Uscite didattiche

Se in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco.

Uscite nel Comune

I docenti potranno pianificare uscite, all'interno del territorio comunale, per offrire esperienze di apprendimento situato oltre l'aula didattica. In tal caso il docente interessato dovrà fornire all'Ufficio di Presidenza il programma dell'attività all'esterno in tempi utili, al fine di consentire adeguata comunicazione alle famiglie.

Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali.

Per gli alunni della Scuola Secondaria (classi terze) si acquisirà preventiva autorizzazione, considerato che le classi si postano sistematicamente da via Ennio verso la sede centrale, per svolgere le attività di scienze motorie.

❖ SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico.

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e di un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, si promuove un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

A tale scopo si valuteranno le seguenti azioni:

- 1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
- 2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

Il supporto psicologico e pedagogico-educativo sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed Educatori potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica e con professionisti appartenenti alla categoria dei Pedagogisti ed Educatori, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinica

❖ **IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico**

A partire da sabato 11 settembre 2021, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. **10 settembre 2021, n. 122** si dispone quanto segue:

1- L'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, previste dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-ter, **si applica a chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica.**

2- La disposizione di cui sopra **non si applica** ai bambini, agli alunni e agli studenti, compresi quelli dei corsi serali.

3- La misura di cui sopra **non si applica** ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di *idonea certificazione medica* rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. **4-** I Dirigenti Scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra, anche mediante delega a personale scolastico.

5- Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui sopra, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

6- Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, ossia tramite l'app. *Verifica 19*.

La violazione delle suddette disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Si chiarisce che:

- La certificazione verde, di cui sopra, è rilasciata dagli organi preposti nei seguenti casi:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

- aver completato il ciclo vaccinale;
 - essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
 - essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
- Il controllo del Green Pass sarà effettuato dai collaboratori scolastici, posizionati all'ingresso dei rispettivi plessi, formalmente delegati dalla Dirigente Scolastica;
 - Non è previsto il controllo del Green Pass nelle pertinenze esterne;
 - Per la fase di inserimento, i genitori dei bambini di 3 anni di Scuola dell'Infanzia dovranno attenersi a quanto sopra disposto (ingresso SOLO con Green Pass valido).

❖ **PIANO PULIZIE e MISURE DI SICUREZZA**

Al fine di rendere la scuola un luogo sicuro, sono state previste le seguenti misure:

- Dotazione di sanificatori d'aria per le sezioni di scuola dell'Infanzia e per le aule più piccole del plesso centrale di via Calò;
- Dotazione del rilevatore di temperatura per l'accesso all'Ufficio di Segreteria e Presidenza;
- Dotazione nelle aule (gel, salviette sanificanti per computer e superfici, mascherine);
- Dotazione di vaporizzatori per pulizia giochi – scuola dell'Infanzia;
- Pulizia ordinaria della superfici e areazione aule durante la merenda (che si svolge nel cortile esterno);
- Pulizia sistematica dei pavimenti con macchine industriali;
- Distanziamento di 1 m tra i banchi;
- Potenziamento dei DDPPII per i docenti di Scuola dell'Infanzia e di Sostegno di ogni ordine e grado.

Per consultare i riferimenti normativi: <https://www.istruzione.it/iotornoascuola/>